



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Prot. 436/18 SEZIONE CIVILE – SETTORE ESECUZIONI

Il Giudice dell'esecuzione;

- preso atto che in data 10/01/2018 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministro della Giustizia del 5/12/2017 che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche e che in data 20/01/2018 sono state pubblicate sulla G.U. le specifiche tecniche previste dall'art. 161 *quater* disp. att. C.p.c.;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.L. 83/2015 conv. con modifiche in L. 132/2015, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 *quater* disp. att. C.p.c. si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, lett. B) numero 1) del D.L. 83/2015 cit. che ha modificato l'art. 490 c.p.c. che ora prevede che “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;
- atteso, dunque, che a decorrere dal 19/2/2018 diventa obbligatoria la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche;
- tenuto conto che è stata adottata circolare di carattere generale visti gli artt. 490, 631 bis c.p.c. 161 *quater* disp. Att. C.p.c., 18 bis DPR 115/2002

DISPONE

Ad integrazione e modifica della ordinanza di delega già emessa, per le procedure per le quali sono in corso operazioni di vendita e sono adottati nuovi avvisi di vendita a far data dal 19/2/2018:

- 1) la riduzione del termine ex art. 490 comma 2 c.p.c. da 60 a 45 giorni quale termine minimo (antecedente al termine per la presentazione delle offerte) per la pubblicazione degli avvisi di vendita su sito internet a far data dal 19/02/2018;
- 2) che il professionista delegato, per gli avvisi di vendita emessi a partire dal 19/2/2018, in luogo dell'affissione all'Albo del Tribunale, provveda alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita, della ordinanza di delega, come integrata con il

presente provvedimento e della perizia, il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy e del divieto di pubblicazione di foto di soggetti minori;

- 3) che il professionista delegato provveda, dunque, a modificare l'avviso di vendita nelle parti nelle quali si fa riferimento alle formalità pubblicitarie con sostituzione dei riferimenti alla affissione all'Albo del Tribunale con quello della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche;
- 4) che il professionista delegato, nelle procedure non esenti, provveda al previo pagamento del contributo, pari ad € 100,00 per ogni lotto attingendo dal fondo previsto per le spese di pubblicità della custodia e/o della delega e, in caso di fondo insufficiente, a richiedere al G.E. la relativa integrazione;
- 5) che il professionista delegato provveda all'inserimento dell'avviso sul portale delle vendite pubbliche almeno 45 giorni prima de termine per la presentazione delle offerte, in ogni caso coordinando la tempistica con la pubblicazione sui siti internet e sul quotidiano (ove prevista);
- 6) che il professionista comunichi il presente provvedimento alla parte esecutata unitamente al primo avviso di vendita adottato e ne curi la comunicazione per l'inserimento tra gli allegati della pubblicità sui siti internet.

Si dispone l'inserimento a cura della cancelleria nei fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti per le quali sono in corso esperimenti di vendita al 19/2/2018.

Rieti 20/02/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. Roberto Progetti



Il Giudice